



**CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO**

**Allegato alla delibera di C.C.
n. 159 del 14/11/2017
IL Segretario Generale
Fto D.ssa Maria Rosaria Impresa**

**REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA**

(app.to dal CC con atto n. 63/00 e succ. modd. N. 75/05 - 21/09 - 6/2017 e 159/2017)

ART.1 – GENERALITA'

Scopo del contributo è quello di sostenere economicamente le famiglie sangiorgesi, colpite da provvedimento di sfratto, nel pagamento del canone di locazione di un nuovo alloggio. Per ogni esercizio sarà stanziato un fondo con apposito capitolo di bilancio.

ART. 2 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- 1) sono ammessi al contributo coloro che hanno ricevuto sentenza di sfratto esecutivo per cessata locazione.
- 2) coloro che siano destinatari di un dispositivo del Giudice, di convalida dell'atto di citazione di rilascio dell'alloggio ai sensi degli artt. 663 c.p.c. e 56 legge n. 392/78, nonché per coloro che si trovano nella condizione disciplinata dall'art. 66 della legge 665 c.p.c. inerente l'ordinanza di rilascio dell'alloggio.
- 3) coloro che siano stati colpiti da Ordinanza Sindacale di sgombero da alloggio la cui pericolosità abbia carattere non temporaneo e sia stata accertata per mezzo degli organismi preposti;
- 4) coloro che siano stati sgomberati da unità abitative di proprietà pubbliche nonché coloro che siano stati destinatari di provvedimento giudiziario di reintegra in possesso di immobile per occupazione abusiva, sempreché l'occupazione sia avvenuta in data anteriore al 31.12.1998, in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 28.02.2000 per alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 5) non sono ammessi coloro i quali hanno ricevuto sentenza di sfratto esecutiva per morosità. Ovvero sono ammessi coloro che hanno ricevuto sentenza di sfratto per morosità e che versino in accertato stato di indigenza valutato dai competenti Servizi Sociali.
- 6) non sono ammessi coloro che utilizzano tale contributo a scopo coabitativo.

ART. 3 – REQUISITI

- a) avere residenza nel Comune di S. Giorgio da non meno di un quadriennio alla data del provvedimento di sfratto; ovvero chiunque riesca a dimostrare, in modo inequivocabile con atti probatori, che l'anzianità di dimora all'indirizzo dichiarato è stata assunta in un periodo antecedente a quanto risultante anagraficamente e, comunque, da un periodo non inferiore ad un quadriennio dalla data dell'emanazione della sentenza di sfratto;
- b) essere in possesso di regolare contratto di locazione per uso abitativo, formalizzato secondo la normativa vigente, stipulato in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le istanze in regola con i requisiti richiesti e complete di istruttoria, giacenti per mancanza di fondi e fatte salve le istanze dei cittadini già beneficiari dei contributi previsti dal precedente regolamento di Autonomia sistemazione che presentino ancora condizioni di svantaggio economico (reddito familiare non superiore ad euro 7500,00);
- c) non aver fruito di altre forme simili di assistenza da parte di altri Enti: tale condizione dovrà valere anche per gli altri componenti del nucleo familiare, fatte salve le istanze in regola con i requisiti richiesti e complete di istruttoria, giacenti per mancanza di fondi;

ART. 4 – ENTITA' E DURATA DEL CONTRIBUTO

1) l'erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile e sarà erogato in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, al lordo delle imposte e degli assegni familiari secondo la seguente tabella per ogni fascia di reddito:

-fascia 1: da euro 0 a euro 5.000,00 di valore ISEE, un contributo massimo di euro 300,00 mensili;

-fascia 2: da euro 5.000,01 a euro 7.500,00 di valore ISEE, un contributo massimo di euro 200,00 mensili;

2) la misura del contributo, determinato secondo i parametri appena esposti, non potrà in ogni caso superare l' 80% del canone mensile di locazione, riportato nel contratto stesso.

3) il contributo sarà erogato ad un solo componente del nucleo familiare e non riproponibile per nessun componente dello stesso, salvo il caso di successione.

4) il contributo sarà erogato per tutta la durata del contratto e comunque non superiore a 4 anni a partire dalla data di erogazione del 1° contributo.

5) Coloro i quali decideranno di stabilire la propria residenza in un comune diverso da quello di San Giorgio a Cremano, saranno indirizzati dall'ufficio preposto a richiedere i contributi stanziati dalla Regione Campania previsti per coloro che si trovano nella condizione di sfratto esecutivo e nell'immediato riceveranno dal Comune di San Giorgio a Cremano un contributo di solidarietà attraverso la formula "una tantum" dell'entità fissa di euro 1500,00 per agevolarli nella ricerca di una nuova locazione. Sarà necessario, da parte dell'interessato, presentare all'uopo copia della richiesta di contributo inoltrata alla Regione Campania e relativa sottoscrizione dell'accordo dell'Ufficio comunale preposto.

6) Su richiesta dell'interessato. Ove sussistano in via preliminare i requisiti richiesti, l'Ufficio preposto rilascerà promessa scritta di assegnazione del contributo, nei limiti previsti dal presente regolamento, prima della stipula del nuovo contratto di locazione.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) il Dirigente del Settore **competente per i Servizi Sociali**, sulla scorta della positiva istruttoria della pratica, effettuata dal **competente Servizio**, adotterà la determinazione di concessione del contributo, fissandone la decorrenza.

2) il pagamento dei mesi successivi sarà sempre a fine mese, condizionato all'esibizione al Servizio delle Politiche abitative, nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, della ricevuta del canone di locazione regolarmente rilasciata. La ritardata esibizione della ricevuta, su segnalazione degli uffici competenti farà slittare il pagamento al mese successivo.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, il contributo sarà sospeso e saranno attivati gli accertamenti delle condizioni per l'erogazione del contributo o la sua definitiva interruzione.

3) l'Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e disporrà ogni tipo di accertamento ritenuto opportuno.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE

Alla documentazione, da prodursi utilizzando un modulo prestampato disponibile presso il Servizio delle Politiche abitative, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Modello ISEE relativo al reddito prodotto nell'anno precedente a quello di produzione della domanda; la predetta documentazione dovrà essere rinnovata ogni 12 mesi, pena la sospensione del contributo stesso;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, relativa all'esistenza di separazione dei beni dei beni e/o separazioni personali o legali intervenute tra i coniugi

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, relativa alla non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto ed uso di alloggio abitativo; Tale dichiarazione deve essere resa dal richiedente e da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare;

d) copia autentica della sentenza di sfratto, o dispositivo del Pretore, o altro Giudicante preposto, di convalida dell'atto di citazione di rilascio dell'alloggio ai sensi degli artt. 663 c.p.c. e 56 legge n. 392/78, o Ordinanza Sindacale di sgombero di alloggio la cui pericolosità abbia carattere non temporaneo e sia stata accertata per mezzo degli organismi preposti, o copia del provvedimento giudiziario di reintegra per occupazione abusiva di immobile semprechè l'occupazione sia avvenuta in data anteriore al 31.12.1998 in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 28.02.2000, per gli alloggi di E. R. P., oppure atto di esecuzione, oppure atto di Precetto, oppure atto di Avviso o Biglietto di Cancelleria del Decreto di Proroga con assegnazione della Forza Pubblica (L. 431/98);

e) copia del contratto di nuova locazione regolarizzato secondo la normativa vigente, nel caso in cui l'istante ne sia in possesso già all'atto della presentazione della richiesta;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara di beneficiare o meno di altri contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione da parte dell'Ente comunale o altri Enti.

Il contributo non potrà essere cumulabile con altri relativi alla stessa problematica ed il cittadino avrà diritto di optare per il contributo a lui più favorevole alle proprie esigenze qualora i due o più contributi venissero erogati in tempo reale (nello stesso anno).

ART. 7 - INTERVENTI TESI AD ASSICURARE IL RILASCIO DI ALLOGGI NEL CASO DI IMMANENTE PERICOLO PER LA SICUREZZA E LA INCOLUMITA' DELLE PERSONE

1) L'Amministrazione Comunale, esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 2 - comma 3 ed al fine di assicurare la prioritaria tutela della sicurezza pubblica e della pubblica e privata incolumità, potrà erogare specifici contributi con espresso e motivato provvedimento della Giunta Comunale.

2) Le modalità ed i limiti di erogazione del contributo di cui al presente articolo dovranno essere conformi a quanto disposto al precedente art. 4 (entità e durata del contributo), commi da 1 a 4.

3) La Giunta Comunale potrà inoltre concedere, a suo insindacabile giudizio ed in alternativa a quanto previsto al comma precedente, un contributo forfettario una-tantum così come appresso indicato:

-fascia 1: da euro 0 a euro 5.000,00 di valore ISEE familiare, un contributo massimo di euro 3.600,00 ;

-fascia 2: da euro 5.000,01 a euro 7.500,00 di valore ISEE familiare, un contributo massimo di euro 2.400,00.

4) I contributi di cui al presente articolo, stante la straordinarietà dello stesso finalizzata all'immediato rilascio dell'alloggio a seguito dell'ordinanza sindacale di sgombero, saranno concessi, a richiesta, con priorità assoluta rispetto ad altri contributi di cui al presente regolamento ed a prescindere da qualsivoglia procedimento ad evidenza pubblica.

5) I contributi di cui al presente articolo potranno essere materialmente erogati solo successivamente allo sgombero dall'alloggio da persone e cose, nonchè alla rinuncia ad ogni ulteriore forma assistenza al rilascio dell'alloggio, ivi compresa la sistemazione temporanea in locali o aree messe a disposizione dal Comune.

6) Alcn contributo potrà essere in ogni caso concesso a nuclei familiari il cui valore ISEE superi i 7.500,00 euro.